



Città di Varedo

Determinazione Dirigenziale

N.	560
Data	26/07/2023
Settore	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE

Oggetto: REDAZIONE E REGISTRAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI STABILI COMUNALE DI S.A.P. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO ING. D. ZABELLI (CIG: Z9A3BE739D).

Premesso

che sulla base dell'art. 16, comma 1, del Regolamento Regionale 04.08.2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici", in merito alla stipula del contratto di locazione, effettuata l'assegnazione di alloggi S.A.P., l'assegnatario è convocato dall'ente proprietario o dall'ente gestore per la sottoscrizione del contratto di locazione, entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione;

che sulla base dei disposti del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 "Testo Unico dell'imposta di registro", il contratto di locazione tra ente proprietario e assegnatario è soggetto all'imposta di registro;

che in base ai disposti dell'art. 9 del D.Lgs 10.06.2020 n. 48 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.05. 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", di modifica dell'art. 6 del D.Lgs 19.08.2005 n. 192, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica (APE) degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;

che, pertanto, si rende necessario ed urgente l'acquisizione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) degli stabili di S.A.P. di proprietà comunale ai fini della regolarizzazione degli atti di locazione degli alloggi già assegnati e/o in assegnazione in conformità della suddetta normativa;

Dato atto

che la specificità dell'intervento comporta il necessario apporto di competenze specialistiche per la redazione degli elaborati con conseguente inevitabile difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e lo svolgimento delle funzioni d'istituto;

Rilevato

che è stata verificata, nel rispetto dei disposti dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'impossibilità di ricorrere a personale interno per lo svolgimento delle prestazioni professionali in oggetto, con conseguente necessità di incaricare professionisti esterni esperti in materia per l'esecuzione della specifica prestazione;

che in base ai disposti dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

Visto

l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 17 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, in caso di affidamento diretto, l'atto suindicato individua l'oggetto, l'importo e l'operatore economico contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 il quale prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad euro 500.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

l'art. 62, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, il quale prevede che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 2, sulla base dei requisiti di cui all'Allegato II.4, e fatto

salvo quanto previsto al comma 1, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

l'art. 2 della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data 04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi prevede che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure relative all'affidamento:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per i Comuni di procedere autonomamente per importi inferiori ad euro 150.000,00 e ad euro 1.000.000,00 per manutenzione ordinaria;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per i Comuni di procedere autonomamente per importi inferiori a euro 139.000,00 nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (presso la Provincia di Monza e della Brianza attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (piattaforma telematica di e-procurement SinTel della Società Aria S.p.A. di Regione Lombardia);
- di concessioni con valore stimato da euro 750.000,00, inteso come il fatturato totale del concessionario stimato dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

gli artt. 5 e 6 della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data 04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, i quali regolano rispettivamente le attività ed i servizi di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza e le attività di competenza del Comune aderente;

l'art. 225, comma 16, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 il quale prevede che a decorrere dal 01.07.2023, data in cui il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 acquista efficacia, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adottati in attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., laddove non diversamente previsto, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei suoi allegati;

i nuovi provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attuativi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 del 20.06.2023 dal n. 261 al n. 269;

Considerato

che, nel caso di specie, tipologia ed importo delle prestazioni non rientrano nelle competenze della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza per l'applicazione della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data 04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi;

che il fine che con il contratto si intende perseguire è la prestazione professionale per la redazione di diagnosi energetica e la simulazione di attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di S.A.P. (CIG: Z9A3BE739D);

che l'oggetto del contratto è la prestazione professionale per la redazione di diagnosi energetica e la simulazione di attestato di prestazione degli stabili comunale di S.A.P. (CIG: Z9A3BE739D);

che la scelta del contraente può essere effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore ad euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

che in base ai disposti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.2014; i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nella lettera di invito, fanno parte integrante del contratto;

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto

che ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 23.12.99 n. 488 e dell'art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296, alla data odierna, non risulta attiva alcuna convenzione di Consip S.p.A. relativa ad un lavoro/servizio della stessa tipologia e non risulta possibile utilizzare parametri qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

che la Circolare n.12 del 23.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, identifica le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nelle sole amministrazioni dello Stato centrali e periferiche e nelle autorità indipendenti;

Visto

l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, modificata dalla Legge 30.12.2018 n. 145, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 può essere derogato il principio di rotazione;

Ritenuto

opportuno richiedere il preventivo di spesa per la prestazione professionale per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di via San Giuseppe n. 11, via San Giuseppe n. 15 e via Vittorio Emanuele II n.52 allo Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con studio professionale in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18-;

Dato atto

che sulla base dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con studio professionale in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18- con nota del 21.07.2023 acquisita agli atti in pari data prot. n. 14738 ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di

qualificazione richiesti che saranno sottoposti a verifica, in caso di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

che, ai sensi e per gli effetti della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ed è pertanto tenuto a fornire tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

Vista

l'offerta economica trasmessa attraverso corrispondenza elettronica dello Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con studio professionale in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18- del 04.07.2023 acquisita agli atti in data 05.07.2023 prot. n. 13361 per l'importo di euro 5.450,88 comprensivo del contributo CPI (4%) e di I.v.a. nella misura di legge per la prestazione professionale per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di via San Giuseppe n. 11, via San Giuseppe n. 15 e via Vittorio Emanuele II n. 52;

Visto

il disciplinare inerente l'incarico professionale relativo al servizio di prestazione professionale per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di via San Giuseppe n. 11, via San Giuseppe n. 15 e via Vittorio Emanuele II n. 52, presentato dallo Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con sede in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18- (C.F. ZMBDMN70T07A794W - P.Iva 04671430165) in data 05.07.2023 prot. 13361 per l'importo di complessivi euro 5.100,00 di imponibile a cui aggiungasi euro 204,00 per contributo Cassa Ingegneri ed euro 1.166,88 per I.v.a. al 22% per un totale di euro 6.470,88 da cui trattenere la ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile di euro 1.020,00 per un totale a saldo di euro 5.450,88;

Valutato

l'importo del preventivo congruente con i prezzi di mercato;
di affidare il suddetto servizio allo Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con studio professionale in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18- sulla base dell'offerta del 04.07.2023 acquisita agli atti in data 05.07.2023 prot. n. 13361 per l'importo di euro 5.450,88 comprensivo del contributo CPI (4%) e di I.v.a. nella misura di legge per la prestazione professionale per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di via San Giuseppe n. 11, via San Giuseppe n. 15 e via Vittorio Emanuele II n. 52;

Visto

la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

il D.M. 07.03.2018, n. 49;

l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

il Decreto Sindacale n. 26 del 29.12.2022 relativo al rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa;

il Bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2023;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11.05.2023;

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento di contabilità;

Dato atto

che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DETERMINA

- 1) di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- 2) di accettare l'offerta dello Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con studio professionale in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18- del 04.07.2023 acquisita agli atti in data 05.07.2023 prot. n. 13361 per l'importo di euro 5.450,88 comprensivo del contributo CPI (4%) e di I.v.a. nella misura di legge per la prestazione professionale per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di via San Giuseppe n. 11, via San Giuseppe n. 15 e via Vittorio Emanuele II n. 52 (CIG: Z9A3BE739D);
- 3) di approvare il disciplinare inerente l'incarico professionale relativo al servizio di prestazione professionale per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di via San Giuseppe n. 11, via San Giuseppe n. 15 e via Vittorio Emanuele II n. 52, presentato dallo Studio Tecnico Ing. DAMIANO ZAMBELLI con sede in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18- (C.F. ZMBDMN70T07A794W - P.Iva 04671430165) in data 05.07.2023 prot. 13361 per l'importo di complessivi euro 5.100,00 di imponibile a cui aggiungasi euro 204,00 per contributo Cassa Ingegneri ed euro 1.166,88 per I.v.a. al 22% per un totale di euro 6.470,88 da cui trattenere la ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile di euro 1.020,00 per un totale a saldo di euro 5.450,88;
- 4) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di redazione dell'attestato di prestazione energetica degli stabili comunale di via San Giuseppe n. 11, via San Giuseppe n. 15 e via Vittorio Emanuele II n. 52 allo Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con sede in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18-, operatore economico specializzato nel settore, per l'importo complessivo di euro 5.450,88 comprensivo del contributo CPI (4%) e di I.v.a. 22%;
- 5) di impegnare, per l'intervento suddetto, in favore dello Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con studio professionale in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18- la spesa complessiva di euro 5.450,88 comprensiva del contributo CPI (4%) e di I.v.a. 22% come sotto specificato:

importo €.	Cod.	cap.	B.P.-R.P.
5.450,88	01.06.1.03.007300	730	2023

- 6) di dare atto che in base ai disposti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

- 7) di provvedere alla liquidazione dei lavori descritti in narrativa allo Studio Tecnico Ing. Damiano Zambelli con studio professionale in Val Brembilla (BG) -Via Marconi, 18-, con separato atto;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il suddetto debito diverrà esigibile entro il 31.12.2023;
- 9) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. saranno adempiuti nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito web istituzionale del Comune;
- 10) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario per le registrazioni di sua competenza, ed al Responsabile del Procedimento per l'esecuzione.

IL RESP.LE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF.NE
TERRITORIALE

Belle' Mirco